



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,
FORESTALI e ITTICHE

Servizio biodiversità

biodiversita@regione.fvg.it
biodiversita@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 592
fax + 39 0432 555 140
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n°

(pratica **VDS008_21**)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Intervento: Verifica di significatività dell'incidenza relativa al progetto "di rimessa in pristino allo stato originale e quindi al ritorno della coltivazione per una superficie sita in comune di Staranzano".

Proponente: Ai due Aironi società agricola srl.

Comune: Staranzano.

Il Direttore del Servizio

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1323 recante gli indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza;

Attesa l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 19

giugno 2020, n. 893, come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 79 rubricato "Servizio biodiversità";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 69 che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio biodiversità, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. Gabriele Iacoletti;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza presentata da Ai due Aironi società agricola srl, con PEC protocollata con il numero 8371 del 05/02/2021 e integrata con le PEC acquisite al protocollo con i numeri 10393 del 11/02/2021, 11599 del 17/02/2021 e 13683 del 24/02/2021;

Constatato che l'intervento è limitrofo alla ZSC e ZPS IT3330005 "Foce del Isonzo - Isola della Cona" ed è posto in vicinanza della ZSC IT3330007 "Cavana di Monfalcone";

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio biodiversità di data 03/03/2021, secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sui siti ZSC/ZPS IT3330005 "Foce del Isonzo - Isola della Cona" e ZSC IT3330007 "Cavana di Monfalcone", se vengono rispettate le indicazioni contenute nell'istanza presentata da Ai due Aironi società agricola srl, con PEC protocollata con il numero 8371 del 05/02/2021 e nelle integrazioni ricevute con le PEC acquisite al protocollo con i numeri 10393 del 11/02/2021, 11599 del 17/02/2021 e 13683 del 24/02/2021; devono essere inoltre rispettate le seguenti condizioni:

- tutti gli interventi previsti dal progetto fra cui: le opere di rimozione delle pavimentazioni bitumate e del corpo stradale in rilevato, gli interventi di preparazione dei terreni da rimettere a coltura (decespugliamenti, fresature, sfalci e trinciatura della vegetazione), dovranno essere effettuati al di fuori del periodo di aprile-luglio, per non interferire con il periodo riproduttivo dell'avifauna; la ricalibrazione delle scoline verrà effettuata al di fuori del periodo novembre-luglio, per evitare impatti sulle specie di erpetofauna;

- dovrà essere mantenuta una adeguata fascia tampone non coltivata, nè soggetta a spargimento di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari al margine delle scoline, al fine di evitare l'erosione delle sponde e lo sversamento di prodotti chimici;

- dovranno essere mantenute adeguate fasce tampone non coltivate mantenendo le siepi campestri e la vegetazione presente, come indicato nell'elaborato denominato "A3_P1 planimetria di progetto"; in particolare la fascia di vegetazione arborea/arbustiva dovrà avere a Sud, lungo il confine con la ZSC "Foce dell'Isonzo-Isola della Cona", uno spessore di m 5,00; lungo le sponde dei canali collettori principali, che attraversano l'area in direzione nord-sud ed est-ovest, le siepi campestri dovranno avere uno spessore di 2 m;

- nelle scoline dovrà essere mantenuta la vegetazione ripariale di sponda;

per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, si può procedere con gli interventi previsti;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. Gli interventi previsti nel progetto "di rimessa in pristino allo stato originale e quindi al ritorno della coltivazione per una superficie sita in comune di Staranzano", presentata da Ai due Aironi società agricola srl, con PEC protocollata con il numero 8371 del 05/02/2021 e integrata con le PEC acquisite al protocollo con i numeri 10393 del 11/02/2021, 11599 del 17/02/2021 e 13683 del 24/02/2021, non determinano un'incidenza significativa sui siti ZSC/ZPS IT3330005 "Foce del Isonzo - Isola della Cona" e ZSC IT3330007 "Cavana di Monfalcone", tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi, se vengono rispettate le indicazioni contenute nell'istanza presentata da Ai due Aironi società agricola srl, con PEC protocollata con il numero 8371 del 05/02/2021 e nelle integrazioni ricevute con le PEC acquisite al protocollo con i numeri 10393 del 11/02/2021, 11599 del 17/02/2021 e 13683 del 24/02/2021; devono essere inoltre rispettate le seguenti condizioni:

- tutti gli interventi previsti dal progetto fra cui: le opere di rimozione delle pavimentazioni bitumate e del corpo stradale in rilevato, gli interventi di preparazione dei terreni da rimettere a coltura (decespugliamenti, fresature, sfalci e trinciatura della vegetazione), dovranno essere

effettuati al di fuori del periodo di aprile-luglio, per non interferire con il periodo riproduttivo dell'avifauna; la ricalibrazione delle scoline verrà effettuata al di fuori del periodo novembre-luglio, per evitare impatti sulle specie di erpetofauna;

- dovrà essere mantenuta una adeguata fascia tampone non coltivata, nè soggetta a spargimento di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari al margine delle scoline, al fine di evitare l'erosione delle sponde e lo sversamento di prodotti chimici;

- dovranno essere mantenute adeguate fasce tampone non coltivate mantenendo le siepi campestri e la vegetazione presente, come indicato nell'elaborato denominato "A3_P1 planimetria di progetto"; in particolare la fascia di vegetazione arborea/arbustiva dovrà avere a Sud, lungo il confine con la ZSC "Foce dell'Isonzo-Isola della Cona", uno spessore di m 5,00; lungo le sponde dei canali collettori principali, che attraversano l'area in direzione nord-sud ed est-ovest, le siepi campestri dovranno avere uno spessore di 2 m;

- nelle scoline dovrà essere mantenuta la vegetazione ripariale di sponda;

2. Gli interventi previsti nel progetto "di rimessa in pristino allo stato originale e quindi al ritorno della coltivazione per una superficie sita in comune di Staranzano", presentata da Ai due Aironi società agricola srl, non necessitano di valutazione d'incidenza appropriata e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio possono essere realizzati.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti da altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso al Comune, alla Stazione forestale competente per il tramite dell'Ispettorato forestale, e ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

- Dott. Gabriele Iacolettig –

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005